

Edizione di mercoledì 1 ottobre 2014

IVA

[Registrazione ai regimi IVA speciali per i servizi di e-commerce](#)

di Marco Peirolo

IMPOSTE SUL REDDITO

[Lo Sblocca Italia regola il rent to buy](#)

di Leonardo Pietrobon

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Reddito catastale e base imponibile Irap](#)

di Luigi Scappini

IMPOSTE SUL REDDITO

[Indennità espropriativa: note in tema di quantificazione e profili fiscali](#)

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

IVA

[Nessuna detrazione Iva senza contratto](#)

di Francesco Greggio

BACHECA

[ENGLISH FOR BUSINESS,TAX & FINANCE a Bologna dal 3 ottobre](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

IVA

Registrazione ai regimi IVA speciali per i servizi di e-commerce

di Marco Peirolo

Da oggi, 1° ottobre 2014, le imprese italiane e quelle extracomunitarie potranno aderire ai regimi speciali previsti per i **servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici** resi nell'ambito dei **rapporti “B2C”**, cioè a favore di “privati consumatori” comunitari, al fine di dichiarare e versare in Italia l'IVA dovuta nei vari Paesi UE di consumo.

Il [**provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 settembre 2014, n. 122854**](#) ha, infatti, definito le modalità operative per consentire la presentazione della **richiesta di registrazione** per avvalersi del cd. “mini sportello unico” (MOSS).

La Direttiva IVA (n. 2006/112/CE), come modificata dall'art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE, prevede l' **applicazione facoltativa** di un **doppio regime speciale** per i soggetti passivi IVA non stabiliti nello Stato membro di consumo dei **servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici** resi:

- **dal 1° gennaio 2015;**
- nei confronti di **privati consumatori** domiciliati o residenti nell'Unione europea.

Trattandosi di servizi che, dal prossimo anno, saranno territorialmente rilevanti nel Paese membro in cui il cliente, privato consumatore, è domiciliato o residente, il Titolo XII, Capo 6, Sezioni 2 e 3 della Direttiva IVA consente ai soggetti UE e ai soggetti extra-UE di aderire al “mini sportello unico”, concentrando – in buona sostanza – gli obblighi d'imposta in un unico Stato membro in modo da evitare l'identificazione ai fini IVA del fornitore nei vari Paesi UE dei propri clienti (si veda “

Il

«

mini sportello unico

»

nell'applicazione dell'IVA sull'e-commerce", 24 settembre 2014).

Per le imprese italiane e quelle extracomunitarie, l'applicazione dei regimi speciali presuppone la

presentazione della richiesta di registrazione a partire da oggi, 1° ottobre 2014, in conformità con l'art. 2, par. 3, del Reg. UE n. 967/2012, secondo cui “
gli Stati membri autorizzano (...)

i soggetti passivi non stabiliti a presentare a decorrere dal 1° ottobre 2014 le informazioni (...) ai fini della registrazione nell'ambito dei regimi speciali applicabili a soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi”.

L'Agenzia delle Entrate, già con il comunicato stampa del 17 giugno 2014, aveva reso noto che l'adesione al MOSS sarebbe stata possibile dal 1° ottobre. Con il provvedimento n. 122854/2014, sono state definite le **modalità operative per la registrazione** al doppio regime speciale, ossia:

- al “**regime UE**”, da parte delle imprese italiane e di quelle extracomunitarie con stabile organizzazione in Italia;
- al “**regime non UE**”, da parte delle imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione IVA nella UE.

La

procedura di registrazione avviene esclusivamente,

in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Nello specifico:

- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati ai fini IVA in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, previo inserimento delle proprie credenziali personali;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un **modulo on line** disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. L'Agenzia, per il

tramite del **Centro Operativo di Venezia**, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via *mail*, al fine di completare il processo di registrazione:

1. il **numero di identificazione IVA attribuito**;
2. il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia;
3. la *password* di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese.

IMPOSTE SUL REDDITO

Lo Sblocca Italia regola il rent to buy

di Leonardo Pietrobon

La nuova formula contrattuale relativa agli immobili, introdotta dall'**articolo 23 D.L. n.133/14** (c.d. Sblocca Italia), assume la denominazione "**rent to buy**", che qualcuno identifica in modo più "spicchio" come l'affitto a riscatto.

Da un punto di vista sostanziale, il rent to buy nel settore immobiliare è un'operazione con la quale viene assicurato a **chi ha intenzione di acquistare un immobile**, la possibilità di conseguire subito il godimento dell'immobile individuato, mediante il **pagamento di un canone** periodico e di **rinviare a un momento successivo l'acquisto** definitivo dell'immobile e della corresponsione **del relativo prezzo**, dal quale devono essere **scomputati**, per intero o parzialmente, i **canoni precedentemente corrisposti**.

Da un punto di vista **oggettivo**, il citato articolo 23 D.L. n.133/14, **non pone alcuna preclusione**, infatti, la "nuova" formula contrattuale richiama, in modo generico, il concetto di immobile, di conseguenza, la stessa può trovare applicazione **per i fabbricati a destinazione abitativa, strumentale, nonché per i terreni**.

La medesima impostazione, ossia la **mancanza di particolari vincoli**, è da ravvisare anche dal punto di vista **soggettivo**, in quanto **nessuna indicazione** specifica è prevista con riguardo alla **qualità delle parti contraenti**, che posso quindi essere **privati, imprese, professionisti**, ecc., sia nella parte del "futuro acquirente" e sia nella parte del "futuro cedente".

L'aspetto di maggiore interesse e di novità introdotto dall'articolo 23 D.L. n.133/14 è costituito dall'ampia tutela a favore delle parti contrattuali (futuro acquirente e futuro cedente), in quanto, al comma 1 prevede la **trascrizione del contratto** ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, estendendo di fatto gli effetti previsti per la trascrizione del contratto preliminare **anche alla "nuova" tipologia contrattuale**.

Il

richiamo operato dal comma 1
alla trascrizione, da un punto di vista operativo, comporta la necessità che il
contratto di rent to buy sia effettuato per
atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, anche se parte dell'operazione riguarda il mero “godimento”
dell'immobile e non il suo trasferimento.

La tutela della parti contrattuali è confermata anche dal comma 3 dell'articolo 23, nella parte
in cui viene stabilito che
*“il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile è elevato a
tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni”*. Tale previsione
normativa persegue, quindi l'evidente obiettivo di
tutelare il “futuro acquirente” circa la
piena applicazione della norma per tutto il periodo di godimento dell'immobile e
sino all'ipotizzata data di acquisto, ma comunque **n**
on oltre il decennio dalla data di sottoscrizione.

La
tutela delle parti contrattuali continua, per espressa previsione dell'articolo 23, mediante il
richiamo a specifiche disposizioni normative. In particolare, per il rent to buy
trovano applicazione anche:

- le disposizioni relative alla **cancellazione della trascrizione**, di cui all'articolo 2668,
comma 4 del codice civile, secondo cui **si deve cancellare la trascrizione** dei contratti
rent to buy (la norma fa riferimento ai contratti preliminari) quando **la cancellazione è
debitamente consentita dalle parti interessate** ovvero è ordinata giudizialmente con
sentenza passata ingiudicato;
- le statuzioni di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, secondo cui in caso di
mancata esecuzione del contratto rent to buy (la norma fa riferimento ai contratti
preliminari) i crediti del “futuro acquirente” hanno il **privilegio speciale** sul bene
immobile oggetto del contratto, sempre che sussistano tutte le condizioni previste
dalla citata disposizione normativa;
- le disposizioni inerenti **l'ipoteca**, di cui **all'articolo 2825-bis del codice civile**, secondo
cui **l'ipoteca iscritta su un edificio** o un complesso condominiale **a garanzia di
finanziamento dell'intervento edilizio** ai sensi dell'articolo 38 e seguenti D.Lgs.
n.385/98, **prevale sulla trascrizione** anteriore dei contratti rent to buy (la norma fa
riferimento ai contratti preliminari) **limitatamente alla quota** di debito derivante da
tale finanziamento **che il “futuro acquirente” si sia accollato** con tale contratto.

La tutela esclusivamente riservata al “futuro cedente” è prevista al comma 2 dell'articolo 23
D.L. n.133/14, in base al quale è lasciata alle
disposizione contrattuali la determinazione del
numero di canoni non pagati, anche non consecutivi, che fa

scattare la risoluzione del contratto. La norma, si preoccupa, esclusivamente di stabilire che tale numero

non può in ogni caso essere inferiore ad 1/20 del numero complessivo. Ciò sta a significare che se i canoni totali siano pari a 120 (dieci anni di godimento), il numero minimo di canoni non pagati che fa scattare la risoluzione non può essere inferiore a 6 (1/20 di 120).

Per quanto riguarda gli altri aspetti legati alla **gestione dell'immobile** nel periodo di godimento, l'articolo 23 D.L. n.133/14 rinvia alle **disposizioni proprie dell'usufrutto**, quali, quelle relative all'inventario e garanzia, di cui agli articoli 1002 e 1002 del codice civile, quelle riguardanti la suddivisione delle spese di manutenzione (articoli da 1004 a 1007 del codice civile), nonché quelle riguardanti le pretese di terzi di cui agli articoli 1012 e 1013 del codice civile.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Reddito catastale e base imponibile Irap

di Luigi Scappini

L'**imprenditore agricolo** appartiene al *genus* dell'imprenditore di cui all'art.2082 cod. civ., ragion per cui, in linea generale, sono soggetti a Irap coloro che operano nel comparto agricolo in forma di società di capitali e di persone, nonché in forma individuale, a esclusione dei soggetti, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali con un volume di affari annuo inferiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti di cui alla Tabella A, Parte I del d.P.R. n. 633/72, esonerati dagli adempimenti ai fini Iva.

Si ricorda come per il **settore agricolo**, **l'aliquota**, originariamente individuata nella misura ridotta dell'**1,9%**, con il **D.L. n. 66/2014**, il cd. Decreto Renzi, è stata, con **decorrenza 2014**, ulteriormente ridotta di 10 punti percentuali, attestandosi all'**1,7%**, tuttavia, non tutti i soggetti possono fruire, come chiarito nella R.M. n. 141/E/98, di tale aliquota agevolata.

Qualche **perplessità** in più deriva nell'ipotesi in cui si ragioni in termini di **piccolo imprenditore**, come definito ai sensi del successivo art.2083 cod. civ, categoria in cui confluiscono i **coltivatori diretti**.

In passato, la Corte di **Cassazione**, con la **sentenza n.21122/2010**, ha **negato** l'assoggettamento a Irap per un **piccolo imprenditore**, a prescindere dalla circostanza che sia dotato, ad esempio, di un complesso di beni che potrebbero far pensare che essi eccedano il minimo indispensabile.

Il possesso di una dotazione meccanica minima quale può essere un trattore, una macchina per la semina e una mietitrebbia, non determina automaticamente l'assoggettamento a Irap.

Delineato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta, si rileva come i soggetti esercenti **attività agricola** che rientrano nei limiti di cui all'**art.32** Tuir, determinano il **valore** della **produzione netta** in base alla **differenza** tra, l'ammontare de **corrispettivi** soggetti a registrazione ai fini **Iva** e l'ammontare degli **acquisti** inerenti l'attività agricola soggetti a registrazione sempre ai fini **Iva**.

La base imponibile viene determinata con le medesime regole anche dalle imprese che esercitano attività di allevamento e che determinano il reddito applicando i parametri di cui all'art.56, co.5 Tuir e le attività agrituristiche.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.141/E/98 ha avuto modo di precisare come "Gli

acquisti inerenti alla attività agricola sono quelli soggetti a registrazione ai fini IVA. Vi rientrano, pertanto, non solo gli acquisti direttamente destinati alla produzione (quali le spese sostenute per l'acquisto di mangimi, concimi, sementi, ecc.) ma anche, ad esempio, le spese di vendita, le spese amministrative, i canoni di locazione finanziaria (al netto della parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità indicate in precedenza con riferimento alle imprese industriali, mercantili e di servizi) le spese generali, ecc. inerenti alla attività agricola. In merito alla imputazione temporale dei corrispettivi e degli acquisti occorre far riferimento all'ammontare che risulta indicato nella dichiarazione annuale Iva e pertanto, per quanto riguarda i corrispettivi occorre far riferimento al volume di affari aumentato delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni; per quanto riguarda gli acquisti occorre aver riguardo al totale degli acquisti e delle importazioni effettuati nell'esercizio dell'attività agricola".

Quello descritto è, come detto, il **regime naturale** per i soggetti che determinano il reddito secondo le regole catastali, **tuttavia**, ai sensi dell'art.9, co.2 del D.Lgs. n.446/97 "I soggetti di cui al co.1 hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'art.5. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all'art.19 ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta".

L'**opzione** deve essere esercitata entro 60 giorni dall'inizio del periodo di imposta per il quale si intende fruire della differente modalità di determinazione dell'imposta e **vincola** per un **quadriennio**.

La **scelta** ovviamente deriva da un **calcolo** di **convenienza** che dipende dall'ammontare dei costi e dei ricavi presenti in azienda che non hanno rilevanza ai fini Iva.

A titolo di esempio, **non concorrono** alla determinazione della base imponibile i **contributi PAC** e quelli per la messa a riposo dei terreni (cd *set aside*), mentre **non** potranno essere **dedotti** i **canoni di locazione** versati a **soggetti privati**, i contributi erogati a consorzi di bonifica e le assicurazioni sui prodotti.

L'Agenzia delle Entrate, con la [**Risoluzione n. 3/E/12**](#) ha risolto, attraverso un'interpretazione estensiva, un'assenza di coordinamento nascente dalle modifiche apportate a decorrere dal 2008 alle modalità di determinazione della base imponibile Irap, affermando che il rinvio di cui all'art.9 del D.Lgs. n. 446/97, si intende riferito non solo alle modalità di determinazione della base imponibile delle società di capitali ma anche a quelle riservate, ai sensi del successivo art.5-bis, alle imprese minori.

IMPOSTE SUL REDDITO

Indennità espropriativa: note in tema di quantificazione e profili fiscali

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

L'espropriazione per pubblica utilità è disciplinata dal DPR 327/2001 il quale, all'art. 32, fissa il

principio generale in tema di determinazione del valore del bene oggetto di esproprio stabilendo che “

l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data di emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.”

Sul punto, la

consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (a partire dalla sentenza 5/1980, principi poi ripresi e confermati dalle pronunce 223/1983, 283/1993 e 348/2007) ha precisato il **principio di serio ristoro**, per la cui realizzazione occorre far riferimento, nella determinazione dell'indennizzo, al

valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso secondo la legge, dovendosi escludere valutazioni del tutto astratte, in quanto sganciate dalle caratteristiche essenziali del bene ablato. Solo in tal modo, può assicurarsi

la congruità del ristoro per il sacrificio imposto al privato ed
evitare che esso sia meramente apparente od irrisorio rispetto al valore del bene.

Nello stesso senso è anche la

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la quale, a partire dalla decisione del 29 marzo 2006 (Scordino c/Italia),

ha fissato alcuni principi generali, tra i quali, per quanto qui di interesse, la **non legittimità dell'indennizzo nel caso in cui lo stesso non consista in una somma che si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene, anche avuto riguardo all'ulteriore falcidia dell'imposizione fiscale.**

In buona sostanza, i Giudici Europei affermano il principio che **il legittimo sacrificio** che può essere imposto in funzione dell'interesse pubblico

non può giungere fino alla (concreta) vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà.

Quanto

all'imposizione fiscale, limitando in questa sede l'analisi alla sola ipotesi di indennità di esproprio conseguita nell'esercizio di imprese commerciali, va preliminarmente osservato che **l'indennità predetta, quando è relativa a immobilizzazioni materiali o immateriali, contabilmente origina plusvalenze o minusvalenze** come una normale cessione di beni, da determinarsi in base alla differenza tra l'indennizzo percepito ed il costo non ammortizzato del cespote di riferimento, secondo le disposizioni degli articoli 86 e 101 del TUIR.

La partecipazione di detto componente al risultato dell'esercizio si avrà **nell'anno in cui si verifica la perdita del bene** che coinciderà con il perfezionamento dell'atto di cessione volontaria o con l'emissione del decreto di esproprio.

Nel caso di specie, altresì, risulta applicabile l'art. 86, comma 4, TUIR che prevede **la possibilità di rateizzare la plusvalenza in quote costanti** nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, se il bene oggetto della plusvalenza è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni.

Nell'ipotesi in cui, all'esito di un procedimento giudiziario, nei successivi anni di imposta l'azienda percepisce ulteriori somme a titolo di maggior risarcimento, dette somme costituiranno **sopravvenienza attiva da tassare secondo i dettami dell'art. 88, comma 2, TUIR.**

Ai fini IVA, l'indennità di esproprio per pubblica utilità, ancorché costituisca un risarcimento conseguente alla perdita del bene da parte del soggetto ablato, in presenza del presupposto oggettivo in capo al cedente dà origine ad un'operazione imponibile, attesane la **qualificazione giuridica di cessione di beni** (Ris. A/E 3 giugno 2005, n. 73/E).

IVA

Nessuna detrazione Iva senza contratto

di Francesco Greggio

La

sentenza della Corte di Cassazione n.17021 del 25 luglio 2014 ha sancito che il diritto alla detrazione Iva non sussiste se lo scambio di servizi a titolo oneroso non è regolamentato all'interno di un contratto fra aziende. Tale concetto era già stato ribadito nella **sentenza della Corte di Cassazione n.215 del 10 ottobre 2002**, nella quale i giudici affermavano che “

non costituisce prestazione di servizio soggetta ad Iva l'attività svolta da un soggetto a vantaggio di un altro autonomamente e senza obbligo nei confronti di quest'ultimo”.

Nella fattispecie in esame, l'Amministrazione Finanziaria contestava **l'indebita detrazione** dell'imposta alla

società poiché correlata a cessioni di danaro a titolo gratuito indicate peraltro in fattura come “premi di impegnativa” cui non corrispondeva alcun obbligo contrattuale di fare, non fare o permettere a carico della società concessionaria di spazi pubblicitari.

In particolare, l'assenza del **vincolo sinallagmatico** tra il versamento di tale somma e l'obbligo della controparte di effettuare una **determinata prestazione**, ne determina la **non assoggettabilità** al tributo.

Il ricorso della società veniva accolto dal giudice di primo grado e confermato in appello, motivando il proprio convincimento nel senso che -atteso che ”

il rapporto che esiste tra le due società è un rapporto clientelare, luna fornisce pubblicità ed emette fattura sull'altra che ne paga il prezzo”- l'Agenzia non aveva fornito prova che non si fosse trattato di un “effettivo scambio di servizi”, sicché non si poteva concludere che i pagamenti effettuati tra le due società fossero “soltanto uno scambio di danaro”.

La vicenda è arrivata così dinanzi alla Suprema Corte, la quale affermando il principio che non “

costituisce prestazione di servizio soggetta ad Iva l'attività svolta da un soggetto a vantaggio di un altro autonomamente e senza obbligo nei confronti di quest'ultimo”, ha accolto il ricorso da parte dell'Amministrazione Finanziaria e ha rinviato il giudizio alla commissione competente.

La Suprema Corte, specifica inoltre, che sul **fronte probatorio**, compete a chi assume il diritto a detrarre l'imposta,

l'onere di dimostrare quale sia la prestazione a fronte del quale il corrispettivo è stato pagato, proprio al fine di confermare che la transazione risulta contenuta nell'ambito di **applicazione del regime Iva**, considerato che l'art. 19 del Dpr 633/72, limita il diritto alla detrazione agli acquisti di beni e servizi **inherenti** l'attività dell'impresa o dell'arte e professione.

Tuttavia, quand'anche i giudici avessero ritenuto per provata una fattispecie negoziale sottostante le parti, desunta dalla documentazione acquisita, non sarebbero stati rinvenuti egli **elementi certi**, che era onere della parte ricorrente fornire, che oggetto della pattuizione fossero degli **sconti** e non un **premio denaro** – così come letteralmente indicato nelle fatture – che **non dà diritto** ad alcuna detrazione.

Occorre precisare che molto spesso i **premi in denaro** elargiti anche sotto forma di sconti o contributi, frequentemente concessi dal fornitore per il raggiungimento di determinati obiettivi, creano problemi di **inquadramento metodologico**. La differenza tipologica dei due concetti è la seguente:

- Lo sconto è una componente che incide direttamente sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato riducendone l'ammontare dovuto per le singole operazioni compiute;
- Il premio di fine anno è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti.

La disciplina degli **sconti e abbuoni** trova fondamento nel c.2 dell'art 26 del Dpr 633/72. La norma prevede che, se un'operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene in e meno in tutto in parte o se ne riduce l'ammontare imponibile in conseguenza ad abbuoni o sconti **previsti contrattualmente**, il diritto di portare in detrazione l'imposta ai sensi dell'art. 19 del Dpr 633/72, spetta al cedente o al prestatore, registrandola a norma dell'art. 25 del medesimo decreto.

Per attivare la procedura di **variazione in diminuzione** è quindi indispensabile che l'applicazione di sconti sia stata **prevista nel contratto** originario e subordinata ad una determinata condizione (cd sconto condizionato) e non deve trattarsi di "premio o bonus" in genere (**sentenza della Corte di Cassazione n.5006 del 5 marzo 2007**) il quale è soggetto a tutt'altra

disciplina e non dà diritto ad alcuna detrazione.

In definitiva se i

premi in denaro, elargiti anche sotto forma di sconti e contributi, vengono corrisposti a fronte di un rapporto avente

natura sinallagmatica, i premi si configurano come il corrispettivo di autonome prestazioni di servizi che vanno

assoggettate ad Iva. Se invece si configurano come mere erogazioni di denaro per il perseguitamento di obiettivi di carattere generale, queste rappresentano operazioni da considerarsi

fuori dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi del c.3 lettera a) art. 2 del Dpr 633/72.

BACHECA

ENGLISH FOR BUSINESS, TAX & FINANCE a Bologna dal 3 ottobre di Euroconference Centro Studi Tributari

Venerdì 3 ottobre

parte a Bologna ***ENGLISH FOR BUSINESS, TAX & FINANCE – Il corso di inglese per il commercialista italiano.***

Il corso è organizzato da **Euroconference** in *partnership* con **EFLIT**.

EFLIT è una consolidata realtà formativa nei settori dell'inglese giuridico e commerciale che punta a facilitare le relazioni internazionali dei professionisti italiani e a migliorare la comunicazione – scritta e parlata – con colleghi e clienti stranieri.

Attiva dal 2006 presso alcuni Atenei italiani (Parma, Modena e Reggio Emilia, Milano Bicocca) e numerose altre sedi locali, la formazione EFLIT ha svolto oltre 60 corsi a più di 2500 laureati, magistrati, praticanti, avvocati e commercialisti.

Il corso, strutturato in **4 incontri di mezza giornata**, propone una **didattica divertente e interattiva** tesa al coinvolgimento dei partecipanti e al sostegno delle **abilità comunicative** – scritte e orali – in contesti professionali.

I partecipanti riscriveranno il *curriculum vitae* in inglese, si metteranno alla prova nella correzione di errori tipici dei professionisti italiani, lavoreranno in mini-gruppi per predisporre mini-pareri e presentazioni orali in inglese sui temi trattati.

Il tutto al fine di migliorare l'immagine e le abilità comunicative con clienti e colleghi stranieri.

OBIETTIVI:

- Ampliare il vocabolario nelle aree tax, tax litigation, finance, business evaluation, corporate law;
- Evitare l'uso improprio dei "falsi amici" (ad esempio public company non significa 'società pubblica')
- Evitare misunderstanding e confusione nella corrispondenza professionale con clienti e colleghi stranieri;

- Comunicare in modo elegante ed accurato ad un collega straniero:
 - la propria professione e le proprie attività lavorative;
 - il sistema fiscale italiano e i fondamenti del processo tributario;
 - i tipi di società commerciali italiane e i ruoli societari;
 - la valutazione di un'attività commerciale e le prospettive di investimento.

PROGRAMMA:

- Corrispondenza professionale con clienti e colleghi stranieri;
- Presentazione di sé e della propria attività in lingua inglese (come migliorare il curriculum vitae, il profilo LinkedIn, la descrizione dello studio nel sito internet);
- Tipi di imposte e tasse (income tax, VAT, sales tax, etc...);
- Fatturazione, invoicing e compenso professionale (estimate of costs, fee agreements);
- Tipi societari (public company, limited liability company, etc) e ruoli societari (Chief Executive Officer, Managing Director, Shareholder, etc...);
- Denuncia dei redditi e accertamenti fiscali;
- Terminologia relativa al contenzioso tributario;
- Valutazione di un'attività commerciale (Business evaluation) e i vantaggi/svantaggi dell'investimento in un determinata attività.

Per informazioni e iscrizioni:

http://www.euroconference.it/altri_servizi/english_for_businesstax_finance